



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2024

composta dai magistrati

Lucilla Valente Presidente, relatore

Domenico Cerqua Primo Referendario

Ruben D'Addio Referendario

Emanuele Petronio Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 3 commi 4, 5 e 6;

VISTO il *"Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il comma 2, dell'art. 5, del menzionato Regolamento, secondo il quale le Sezioni regionali deliberano annualmente i propri programmi di controllo ed il successivo comma 3, il quale dispone che copia dei programmi medesimi sia comunicata ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ed, in particolare, l'art. 7, commi 7, 8, 9, che conferiscono alle Sezioni regionali di controllo

della Corte dei conti la possibilità di rilasciare a regioni ed enti locali pareri in materia di contabilità pubblica e la verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza nei confronti delle regioni e degli enti strumentali ad esse collegate, nonché sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 che, all'art. 6, comma 2, attribuisce ulteriori compiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in materia di dissesto degli enti locali;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, con la quale è stato introdotto il Principio del Pareggio di Bilancio;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato il quadro delle attribuzioni spettanti alle Sezioni regionali di controllo, potenziandone il ruolo ed ampliando l'area delle analisi e delle indagini c.d. obbligatorie;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 di attuazione del principio di pareggio del bilancio;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, ed in particolare il nuovo testo dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lett a) numero 3) della legge 5 agosto 2022, n.118;

VISTI gli artt. 7 e 9 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.37/SSRRCO/INPR/2023, depositata il 21 dicembre 2023, con la quale è stata approvato il documento relativo alla *"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024"*, nel testo allegato alla citata deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento per le funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.3/SEZAUT/2024/INPR, depositata il 20 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l'anno 2024, relativamente alle funzioni di

referto al Parlamento nei diversi ambiti di attività, nonché alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, con riferimento alle indicazioni metodologiche, all'adozione di Linee guida e pronunce di orientamento;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 12 febbraio 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Presidente relatore;

CONSIDERATO

- che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo sulla base degli indirizzi formulati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 14 gennaio 1994, previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;
- che la previsione continua ad avere una portata assai ridotta ove si consideri l'ampliamento delle verifiche cd "*necessitate*" ossia obbligatorie per volontà del legislatore, di fatto di tale ampiezza da assorbire pressoché completamente le risorse della Sezione già di per sé limitate;
- che il "*programma*", dunque, si pone più come ricognizione delle effettive possibilità operative nei confronti dei contenuti necessari dell'attività di controllo, piuttosto che come condizione legittimante della stessa, posto che è pur previsto che la definizione dello stesso si fondi su una previa analisi di fattibilità (art. 5, comma 2, del regolamento adottato con del. SS.RR. 16 giugno 2000 n.14/DEL/2000);
- che, tuttavia il documento programmatico annuale mostra sempre, in questa prospettiva, la sua utilità, anche per rendere ostensibile ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza delle quali opererà la Sezione in corso d'anno;
- che alle Sezioni regionali di controllo, a seguito della riforma dei controlli di cui al D.L. n. 174/2012, come convertito dalla L. n. 213/2012, nell'ambito delle funzioni che l'art 100 Cost. assegna alla Corte dei conti sulla gestione del bilancio, specifica significatività riveste la verifica sulla gestione finanziaria degli enti locali, con ineludibile parametro di riferimento nell'equilibrio di bilancio, ormai assunto a principio di rango costituzionale;

- che in seno a tali controlli alle Sezioni regionali sono attribuiti rilevanti **compiti di riesame di legalità e regolarità finanziaria** della gestione degli enti locali, che configurano - come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza 5 aprile 2013, n. 60) - **ulteriori fattispecie di verifica estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale**, ascrivibili a controlli di natura “*preventiva*” perché finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. In particolare, l’art. 148-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali al fine, tra l’altro, di verificare l’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. L’indicata previsione normativa, che rinnova e aggiorna le competenze attribuite alla Corte dall’art. 1, comma 168, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (contestualmente abrogato), precisa che l’attività di verifica e accertamento è svolta dalla Corte “*ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*”, dunque anche per il tramite di relazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166, L. 266/2005 *cit.*), nella cui predisposizione questi ultimi sono tenuti ad attenersi a criteri e linee-guida regolarmente definiti dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (comma 167, L. 266/2005 *cit.*);
- che la Sezione si riserva di adottare criteri selettivi e di priorità valutando impatto e peso futuro di ulteriori nuove incombenze. Al momento, quindi, presta specifica attenzione a tutti gli enti controllati, di modo che qualora le irregolarità riscontrate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione delle pronunce di accertamento previste dall’art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, ne viene, comunque, segnalata agli Enti la ricorrenza, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun soggetto controllato. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Anche nell’ipotesi di assenza di

- irregolarità/criticità, il relativo provvedimento di acquisizione agli atti richiede, parimenti, una formalizzazione mediante deliberazione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale, essendo necessario dare conto, con una pronuncia espressa, dell'esito dell'attività di verifica posta in essere in attuazione di disposizioni di legge;
- che alla Sezione regionale è affidato anche il **controllo di regolarità amministrativa - contabile sugli Enti del Servizio sanitario regionale**, ai sensi dell'art. 1 comma 170 L. n. 266/2005, come integrato dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 174/2012, che va ad affiancarsi ai controlli contabili e gestionali svolti a livello macro, nell'ambito delle verifiche preordinate al giudizio di parificazione; tali riscontri sebbene assumano come paradigma processuale quello previsto dall'art. 1 comma 168 e ss. L. n. 266/2005, rinvenendo nella relazione dell'organo di revisione - Collegio sindacale il loro fondamento, possono esitare in incisive misure interdittive - di blocco della spesa - in caso di mancata copertura;
 - che il citato D.L. n. 174/2012, rafforzando il sistema dei controlli attraverso una maggiore estensione di quelli previsti dal D.Lgs. n. 286/1999, prevedendo l'introduzione di nuovi controlli sugli equilibri di bilancio, sugli organismi partecipati e sulla qualità delle prestazioni offerte ha introdotto la verifica intestata alla Sezione sul **funzionamento dei controlli interni** per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - che sono, inoltre, affidati alla Sezione ulteriori controlli, fra cui il controllo di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, **in materia di dissesto economico degli Enti locali**, le verifiche connesse ai **Piani di riequilibrio** ai sensi degli articoli 243 bis e 243 quater del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 *lett r)* del citato D.L. n. 174/2012;
 - che l'art. 1 del D.L. n. 174/2012 ha poi assegnato alle Sezioni regionali **il controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni, e l'attività di parificazione** del rendiconto generale della Regione, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del Testo Unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Nell'ambito della verifica dell'attuazione delle politiche e dell'utilizzazione delle risorse stanziare e del raggiungimento degli obiettivi di settore, l'istruttoria nell'anno 2024, sul rendiconto generale dell'esercizio 2023, continuerà ad essere gravata, come per gli esercizi precedenti, dell'ulteriore riscontro dell'impatto che la pandemia da Covid-19 ha

prodotto sul bilancio regionale in termini di minori entrate o maggiori spese affrontate per ristorare la popolazione, con monitoraggio dei diversi flussi di provenienza (statale e comunitaria) e in termini di spesa effettiva;

- che è compito della Sezione il monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle Amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, così come disposto dall'art. 11-*bis* del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, nel contesto dei controlli delle Sezioni regionali, una particolare valutazione continua ad esigere **il processo di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili** (ex D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.), interessata da molteplici interventi normativi, data l'importanza che riveste per il più efficace monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici, oltre che per il più adeguato raccordo dei conti nazionali con il sistema dei conti europei (SEC 2010) e per una più attenta analisi di sana gestione finanziaria, basata anche sulla comparabilità dei risultati raggiunti da ciascun ente; in tale fase, continuano a meritare adeguati approfondimenti la corretta costituzione del "*fondo pluriennale vincolato*" e del "*fondo crediti dubbia esigibilità*", le difficoltà di riscossione dei crediti, la verifica dell'adeguatezza degli accantonamenti e le diverse tipologie di rischio (contenzioso, passività potenziali, perdite di società partecipate, la corretta utilizzazione del fondo anticipazioni liquidità (sent. n.4/2020 Corte cost.), la gestione di cassa e le anticipazioni di tesoreria, la corretta gestione dei debiti fuori bilancio;
- che, nondimeno, particolare attenzione merita **la verifica della qualità delle informazioni relative ai bilanci, all'attendibilità dei dati ivi contenuti**, in linea al consolidato orientamento della Corte costituzionale circa la continuità degli esercizi finanziari e la dinamicità dell'equilibrio di bilancio; sarà cura della Sezione la verifica degli ultimi atti approvati e la comparazione in serie storica con i precedenti esercizi;
- che il D.lgs. n. 175/2016, inoltre, ha incrementato i compiti delle Sezioni Regionali di controllo nel processo di **razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**, avviato dalle disposizioni dell'art. 1, c. 611 e 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo, tra l'altro, la trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione e dei

provvedimenti di ricognizione alla competente Sezione regionale della Corte dei conti;

- che, più di recente, il novellato articolo 5 del D. lgs. n.175/2016 ha aggiunto un **controllo della Sezione regionale su atti deliberativi** tramite i quali le Amministrazioni pubbliche – Regione, enti locali, nonché i loro enti strumentali, l'Università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022) - si determinino alla *“costituzione di una società a partecipazione pubblica”, anche di natura mista pubblico privata, o all’ “acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite”*; parere che, a giudizio delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte *“postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*, con impossibilità di ricondurre *sic et simpliciter* tale istituto alle forme di controllo preventivo o successivo già intestate dall’ordinamento alla Corte contabile; e con la previsione di un lasso temporale massimo di 60 giorni per l’esame della Corte, nel quale sussiste un impedimento temporaneo alla esecuzione dell’atto, già perfetto ed efficace (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale *ex* articolo 21^{quater}, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022);
- che nel 2024, i compiti affidati alle Sezioni regionali direttamente dalla legge continueranno ad essere gravati da un incremento di attività in relazione alle **necessarie verifiche di costituzionalità delle leggi da applicare**, posta l’ampiata possibilità per le stesse di sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nel procedimento di controllo stesso (vedi sent. Corte costituzionale n. 196/2018, n. 138/2019 e n. 146/2019), possibilità riconosciuta dalla Corte costituzionale assai di recente anche in sede di esame dei piani pluriennali di riequilibrio finanziario (vedi sent. n. 18/2019); ma già ammessa dalla stessa Consulta (sent. n. 138 e 146 del 2019) nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, anche in riferimento al parametro di riparto della competenza legislativa (art. 117 cost);
- che ai ricordati controlli obbligatori per legge, la Sezione regionale è chiamata ad affiancare controlli sulla gestione sull’impiego delle risorse finanziarie provenienti

dai fondi di cui al PNRR e delle altre fonti di finanziamento (FSC, PNC e risorse di bilancio) previste dall'articolo 7, comma 7 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, dunque sugli interventi PNRR programmati e posti in essere da Amministrazioni ricadenti nella sua competenza territoriale, in particolare Regione ed Enti locali; tale tipologia di controlli, riconducibile all'art. 3 comma 4 della legge 10 gennaio 1994, n. 20, è esercitabile anche *"in corso di gestione, nel senso di non attendere l'esito ultimo dell'attività con la rendicontazione, ma di intervenire durante lo svolgimento senza tuttavia dar corso all'applicazione di misure ..."*(Sezione Autonomie n. 3/2024/INPR);

- che, da ultimo, la legge 23 dicembre 2021, n. 238 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020"*, all'art. 46 ha disciplinato lo *"Sviluppo della funzione consultiva"*, introducendo, al comma 2, la possibilità per le amministrazioni centrali e per gli organismi di diritto pubblico nazionali *"di chiedere pareri alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella materia di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro, limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR"*. Lo stesso comma stabilisce anche che *"I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR"*;
- che, l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 intesta al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti la competenza a svolgere le verifiche in ordine alla conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

PRESO ATTO

- che, nell'attuale contesto, relativamente alle funzioni di controllo della Corte dei conti, e alla programmazione annuale che ogni Sezione deve effettuare, le **Sezioni Riunite in sede di controllo** (Delibera n. 37/SSRRCO/INPR/23, *"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024"*) hanno posto in evidenza come:

- *“Il controllo della Corte dei conti è svolto in un contesto ordinamentale caratterizzato da una pluralità di livelli di governo, ciascuno dotato di autonomia finanziaria e, pertanto, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche”.*
 - *Le funzioni esercitate dalle sezioni regionali di controllo, istituite in via generale dalla legge n. 131/2003 e rafforzate dal legislatore (in particolare con il d.l. n. 174/2012 conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213), si innestano in un ambito dove risulta indispensabile garantire l'equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell'indebitamento nel suo complesso, nel rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea.*
 - *L'attività delle sezioni risente delle attribuzioni molteplici previste dal legislatore, la cui concreta declinazione è demandata alla Sezione delle autonomie e alle sezioni regionali di controllo. Il quadro programmatico generale non può, pertanto, prescindere dall'attività svolta dalle sezioni regionali di controllo in ragione della loro vicinanza al territorio che ne rappresenta valore fondante. Ed invero - come più volte sottolineato - l'articolazione centrale ed insieme territoriale dell'Istituto di controllo, in una visione unitaria delle funzioni di controllo, consente di offrire sia al Parlamento nazionale che alle diverse Assemblee regionali valutazioni e riferimenti finanziari e gestionali non altrimenti disponibili;*
- che la **Sezione delle Autonomie**, con deliberazione n. 3/SEZAU/2024/INPR- sulla scia delle azioni comuni e della previsione delle coordinate da inserire nei vari programmi delle varie Sezioni, individuate dalle Sezioni Riunite in modo da realizzare sinergie, ha formulato il proprio programma di controllo e definito, al contempo, la funzione di indirizzo delle attività di controllo esercitate dalle Sezioni regionali; stigmatizzando che *“Le Sezioni regionali hanno un ruolo di assoluto rilievo in quanto sono integrate in una struttura multilivello per lo svolgimento delle indagini di controllo indicate nella programmazione generale delle Sezioni riunite e nel presente programma”* puntualizzando che:
- *Gli ambiti di analisi abbracciano vasti livelli di attività con specifici approfondimenti, in funzione della disponibilità di adeguate capacità operative, su tematiche a valenza trasversale”.*
 - ferma restando *“l'esigenza di assicurare le attività di verifica preordinate alla parifica del rendiconto regionale e i controlli finanziari sugli enti locali” e “assicurati i controlli previsti specificamente e assistiti da termine per la loro effettuazione come il preventivo*

di legittimità o il nuovo controllo ex art. 5 TUSP”, ogni Sezione regionale potrà programmare altri controlli di carattere gestionale, e “saranno fornite, da parte della Sezione delle autonomie, indicazioni di possibili contenuti omogenei minimali, che costituiranno modelli operativi d’indagine prioritaria, quali ad esempio i divari nella Sanità territoriale e gli interventi nel settore sociale”.

- *Una focalizzazione particolare è dedicata al fondamentale compito del monitoraggio degli investimenti pubblici, che per la vastità delle tematiche richiederà da parte della stessa Sezione delle autonomie, nell’ambito della funzione di coordinamento l’enucleazione di “tematiche, criteri e metodi di analisi comuni per realizzare indagini che riportino ad un quadro generale gli esiti raccolti sul territorio”, rimanendo alle Sezioni regionali, nell’esercizio della propria autonomia decisionale e in considerazione delle proprie peculiarità, l’effettuazione dei controlli.*

DELIBERA

di approvare il “Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2024”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti” di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, articolato come segue:

Art. 1

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

1.1 NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE STATALE

1.1.1 Controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3 e ss. modificazioni ed integrazioni.

1.1.2 Controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011.

1.1.3 Controllo di regolarità contabile: validazioni delle contabilità mensili di tesoreria per le spese effettuate dagli organi decentrati dello Stato (DPR n. 367/1994), dei DAR e dei prospetti di rendicontazione (modelli 27C/G) dei funzionari delegati al sistema integrato Ragioneria-Corte dei conti.

1.2 NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

1.2.1 Controllo monitoraggio sulla gestione 2024 della Regione (art. 3, comma 5, L. n. 20/1994; art. 7, comma 7, L. n. 131/2003). L'attività di monitoraggio sulla gestione della Regione avverrà attraverso l'acquisizione di atti inviati ad impulso della medesima o su richiesta della Sezione, in particolare, nel settore della finanza regionale, senza soluzione di continuità e con cadenza periodica costante. Il monitoraggio sarà effettuato anche sulla gestione di cassa della Regione, rispetto al quale, ai fini di periodici controlli, si utilizzeranno le informazioni del sistema SIOPE. In tale ottica si inserisce anche il monitoraggio sugli adempimenti connessi all'esatta applicazione dei principi relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili ex D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

1.2.2 Controllo finanziario sul bilancio di previsione per il 2024 della Regione (art. 1, commi 1, 3, 7, D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012; art.1, comma 166, L. n. 266/2005). Come già avvenuto per i bilanci di previsione precedenti, nel 2024, la Sezione dovrà esaminare, sulla base delle linee guida che elaborerà la Sezione delle Autonomie, il bilancio di previsione per il 2024, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento, nonché dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari. Le risultanze potranno confluire nella Relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione, fatta salva la possibilità di autonomo referto in corso d'anno.

1.2.3 Controllo finanziario sul rendiconto per il 2023 (art. 1, commi 1, 3, 7, D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012; art. 1, comma 166, L. n. 266/2005). Nel 2024 la Sezione esaminerà, sulla base delle linee guida che elaborerà la Sezione delle Autonomie, il rendiconto del 2023, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del pareggio di bilancio, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento, e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, nonché effettuerà la verifica delle partecipazioni in società controllate, e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della

gestione degli enti del Servizio sanitario regionale. L'esito di tale esame confluirà nella relazione di parificazione del Rendiconto generale della Regione.

1.2.4 Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2022 e l'esercizio 2023 (art. 1, comma 6, D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012), per la quale la Sezione delle Autonomie ha emanato le relative linee guida con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2024/INPR dell'8 gennaio 2024. Le valutazioni relative alla relativa relazione, che sarà presentata dal Presidente della Regione per entrambi gli esercizi, confluiranno nella relazione di parificazione del Rendiconto generale della Regione. Nel corso del 2024 la Sezione concluderà l'esame della relazione annuale per l'esercizio 2021, per la quale la Sezione delle Autonomie ha emanato le relative linee guida rispettivamente con deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022.

1.2.5 Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione, esercizio 2023. Attività propedeutiche e predisposizione della relazione sulla regolarità e legittimità della gestione (art. 1, comma 5, D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012). In merito alle attività propedeutiche alla parifica, informative e amministrative, ai rapporti con l'Amministrazione regionale, al campionamento, all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, all'approfondimento di temi specifici annualmente indicati dal Collegio, si confermano i criteri già adottati per la parifica dei precedenti rendiconti. In particolare, è confermata l'articolazione del procedimento, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 1 comma 5 citato, la Sezione segnalerà al Consiglio regionale e alla Giunta regionale *“le misure di correzione e gli interventi di riforma necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, attraverso la elaborazione della Relazione ex art. 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. 1214/1934”*.

L'individuazione del contenuto vero e proprio dell'attività di parifica ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico n. 1214/1934 - sostanzialmente riassumibile nel *“duplice raffronto tra rendiconto e documentazione di bilancio con le scritture contabili dell'Ente tenute o controllate dalla Corte”* - avverrà, come per il precorso esercizio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie statistiche di tipo campionario in linea con il sistema MUS (*Monetary Unit*

Sampling) che la Corte dei conti europea utilizza per gli accertamenti nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità (*Déclaration d'assurance – DAS*).

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale riguarderà l'esercizio finanziario 2023 e, per effetto del richiamo agli articoli citati, dovrà essere adottato con la forma della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del Procuratore regionale. Il giudizio potrà comprendere, ove non venga redatto un referto autonomo, anche gli esiti del controllo sul bilancio di previsione 2023-2025. L'attività di controllo dovrà essere espletata entro i termini di legge.

Relativamente alla gestione dell'esercizio 2023, come già effettuato per quelle 2020-2022, la Sezione valuterà se esitare in autonomi referti le indagini sui *controlli interni*, sulla *gestione del personale*, sui *trasporti*, sulle *società partecipate regionali* e sui *fondi comunitari* residuando comunque alla relazione di accompagnamento alla decisione di parifica l'articolazione della medesima in tre volumi concernenti: Volume I – *Analisi finanziaria, con riguardo agli equilibri di bilancio, all'indebitamento e ai saldi di finanza pubblica*; Volume II - *Attendibilità delle scritture contabili*; Volume III – *Analisi del settore sanitario*.

1.2.5 bis Prosecuzione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise esercizio 2021 e del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise esercizio 2022.

Nel corso del 2024 la Sezione, all'esito del giudizio alla Consulta, sarà chiamata a chiudere i giudizi di parificazione sui rendiconti 2021 e 2022, riuniti nel corso dell'udienza del 18 gennaio 2024 con Ordinanza n. 9/2024/PARI (depositata in data 19 gennaio 2024); il primo sospeso in data 12 dicembre 2022, per la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di costituzionalità su leggi varie e il secondo sospeso per consequenzialità nella citata Ordinanza. La Sezione sarà chiamata a sciogliere le riserve di cui all'Ordinanza n.9/2024/PARI circa le ulteriori questioni di costituzionalità sollevate dal Procuratore Regionale nell'udienza del 18 gennaio 2024.

1.2.6 Verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012). Si procederà al prescritto controllo nel rispetto dei termini previsti dalle norme e, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012,

convertito dalla L. n. 213/2012, si procederà anche al controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023 per il periodo ricompreso fra il 1° gennaio 2023 e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale.

1.2.7 Verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito da L. n. 213/2012). La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2023 entro il 30 giugno 2024. Contestualmente monitorerà l'emanazione di leggi di spesa nell'anno 2024 e le contestuali relative relazioni tecniche di quantificazione degli oneri.

1.2.8 Verifiche sugli organismi strumentali della Regione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011. Gli adempimenti obbligatori della Sezione si sono incrementati per via dell'art. 1, comma 799, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede che i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti, previsti dall'art. 1 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 213/2012, si estendano anche agli organismi strumentali della Regione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011. La verifica potrà costituire parte integrante della relazione che accompagnerà il giudizio di parifica o essere oggetto di autonomo referto da rendere comunque in data antecedente al giudizio di parifica medesimo;

1.2.9 Controllo sul bilancio consolidato della Regione Molise per gli esercizi 2021 e 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 174/2012, convertito da L. n. 213/2012). La Sezione concluderà per l'esercizio 2021 il prescritto controllo sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie (**deliberazione 17/SEZAUT/2022/INPR**) verificando il rispetto degli equilibri di bilancio anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute dal "Gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000). Si procederà, inoltre, al controllo sul bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022 successivamente all'emanazione di apposite linee guida da parte della Sezione delle Autonomie.

1.3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSR

1.3.1 Controllo monitoraggio sulla gestione della sanità nella Regione Molise (art. 3, comma 5, L. n. 20/1994; art. 7, comma 7, L. n. 131/2003). **Indagine sulla gestione sanitaria nella Regione Molise.** In particolare, l'attenzione verte sull'attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, ai quali è assoggettata la Regione Molise e allo svolgimento delle attività propedeutiche alla stesura, da parte del Magistrato incaricato, del referto sull'assistenza sanitaria che costituirà parte integrante della relazione che accompagnerà il giudizio di parifica. Resta salva la possibilità di referti intermedi in corso d'anno, focalizzati su specifici argomenti.

1.3.2 Controllo e monitoraggio sulla gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, in particolare esame del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., L. n. 266/2005; art. 3, 4 e 7, comma 3, D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012). La Sezione completerà l'esame sulla sana gestione finanziaria degli Enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali relativi ai bilanci dell'esercizio 2021 e 2022. Nel 2024 la Sezione esaminerà, sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio 2023, degli Enti del SSR, verificando il rispetto degli equilibri economico-patrimoniale e finanziario dei medesimi, e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicarli, nonché, come già ricordato, anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno) e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a rimuovere, nei termini di legge, le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

1.3.3 Accertamento dei risultati definitivi degli enti del Servizio sanitario regionale compresa la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del loro inserimento nei

documenti regionali (art. 3, comma 4, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).

1.4 NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

1.4.1 Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in riferimento all'esercizio 2022 (art. 3, comma 1, *lett. e*), del D.L. n. 174/2012, nuovo art. 148 TUEL). La Sezione completerà l'esame dei referti che saranno inviati dai rappresentanti degli enti sul funzionamento dei controlli nell'esercizio 2022 e 2023 sulla base della deliberazione della Sezione delle Autonomie n.2/2024/INPR del 10 gennaio 2024.

1.4.2 Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci preventivi e sui rendiconti di gestione degli Enti locali (art. 3, comma 4, L. n. 20/1994; art. 1, commi 166 e ss., L. n. 266/2005; commi 1 e 2, art. 148-bis del TUEL sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012). Si tratta di un'attività di controllo già svolta, sulla base della previsione contenuta nell'art. 1, comma 166, L. 266/2005, ma come ricordato in premessa, rivisitata e ricondotta nell'ambito del *“riesame di legalità e regolarità finanziaria”*. La novità più importante introdotta dal D.L. n. 174/2012 è rappresentata dall'obbligo, da parte della Sezione, di valutare le misure correttive adottate dall'ente entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, nel caso in cui venga adottata una *“pronuncia di accertamento”* ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

Nel corso del 2024, risultando ancora pendenti istruttorie su rendiconti di esercizi pregressi, la Sezione - attenendosi a quanto raccomandato dalla Sezione delle Autonomie di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”* e di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/INPR del 4 febbraio 2019) - esaminerà congiuntamente più annualità a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, dando priorità agli enti che nell'ultimo biennio non hanno ricevuto verifiche da parte della Sezione; a seguire quelli per i quali nell'ultima verifica effettuata la Sezione ha rilevato

criticità o irregolarità con particolare riguardo agli accantonamenti e alla formazione di nuovi disavanzi e debiti fuori bilancio.

Inoltre, dovrà svolgere il controllo sui rendiconti 2023 e sui bilanci di previsione 2023-2025 nel contesto della contabilità armonizzata. Sul punto valga quanto già evidenziato dalla Corte costituzionale secondo cui il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plur.*, sentenza 7 giugno 2007, n. 179).

1.4.3 Controllo sul bilancio consolidato degli enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti per gli esercizi 2021 e 2022 (comma 8 dell'art. 151 TUEL). La Sezione terminerà il prescritto controllo per l'esercizio 2021 sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie (**deliberazione 17/SEZAUT/2022/INPR**) verificando il rispetto degli equilibri di bilancio anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute dal "Gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000). Si procederà, inoltre, al controllo sul bilancio consolidato per l'esercizio 2022 e 2023 successivamente all'emanazione di apposite linee guida da parte della Sezione delle Autonomie.

1.4.4 Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-bis e art. 243-quater, introdotti dall'art. 3, comma 1, *lett. r*), D.L. n. 174/2012) **e delle relazioni sullo stato di attuazione dei piani ammessi a tale procedura.** Si tratta di un'attività che la Sezione viene chiamata a svolgere quando i Consigli comunali degli Enti locali della Regione Molise, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberano di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art. 243-bis* del TUEL. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi. Attualmente gli enti in piano di riequilibrio monitorati dalla Sezione nei termini sopraesposti sono n. 18. Tutt'ora *in fieri* l'istruttoria della Commissione ministeriale per altri Enti.

1.4.5 Verifica delle relazioni di fine mandato trasmesse dai sindaci dei comuni e dai Presidenti delle province (art. 1-bis, comma 2, *lett. c*), del D.L. n. 174/2012) chiamati alle elezioni amministrative nel corso del 2024. La Sezione regionale accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

1.4.6 Verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica per gli enti territoriali (art. 6, comma 3, D.L. 174/2012) di cui la Sezione delle Autonomie ha definito le metodologie necessarie comuni al fine poi di poter riferire al Parlamento (deliberazione n. 20/SEZAUT/2019/INPR). La Sezione regionale è chiamata ad effettuare i controlli *“per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali”* in base alle metodologie suddette e si riserva, *“in presenza di criticità della gestione”* di assegnare, *“alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure, dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate”* e di vigilare *“sull'attuazione delle misure correttive adottate”*. Essi confluiranno negli esiti del sopra richiamato controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli Enti locali (art. 3, comma 4, L. n. 20/1994; art. 1, commi 166 e ss., L. n. 266/2005; commi 1 e 2, art. 148-bis del TUEL sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012).

1.4.7 La Sezione regionale provvederà al controllo, da parte dell'apposito Collegio di controllo, delle **spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per la campagna elettorale presso i Comuni di Campobasso e di Termoli** ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96 secondo gli indirizzi interpretativi deliberati dalla Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 24/2013/INPR e Deliberazione n. 12/2014/QMIG).

1.5 ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

1.5.1 Attività consultiva e di ulteriore collaborazione a seguito di richiesta dei Comuni, Province e Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131), attività destinata ad ampliarsi vista la facoltà riconosciuta ai *“comuni, province, città metropolitane e regioni”* di richiedere pareri alla sezione regionale *“sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR”*.

1.5.2 Esame degli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art 5 del D lgs 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP). La Sezione si esprimerà, ai sensi del novellato articolo 5 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, con riferimento agli atti deliberativi tramite i quali tramite i quali le Amministrazioni pubbliche – Regione, enti locali, nonché i loro enti strumentali, l'Università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022) *“si determinino alla “costituzione di una società a partecipazione pubblica”, anche di natura mista pubblico privata, o allo “acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite”*. La Sezione renderà i richiesti pareri nei termini di legge.

1.5.3 Riscontro degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro relativi a provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e spese di rappresentanza (art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005 e dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011) e **sui regolamenti per il conferimento di incarichi esterni** (art. 3, comma 57, della L. n. 244/2007) pervenuti nell'anno 2022 (secondo semestre), nell'anno 2023 e di quelli che perverranno nel corso del 2024.

Art. 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL PNRR

2.1 CONTROLLO MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E PROGETTI DA ATTUARSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RIENTRANTI NELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE REGIONALE: REGIONE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCE, UNIVERSITÀ, CAMERE DI COMMERCIO.

A seguito dei deliberati delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie, la Sezione regionale contribuirà per quanto di seguito specificato.

Richiamato l'assetto normativo in tema di controllo sul PNRR (art. 7, co. 7, d.l. n. 77/2021), il quale distingue tra il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, co. 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (da informarsi anche a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'art. 287, paragrafo 3, TFUE) e l'attività di referto al Parlamento, che attiene al tema più generale dello stato complessivo di attuazione del PNRR, la Sezione delle autonomie, nell'ambito delle proprie attività di referto, dunque, si è fatta carico di riferire annualmente sulle misure del PNRR che sono affidate in gestione al comparto degli enti territoriali, con particolare riferimento agli esiti delle attività di controllo svolte in materia dalle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo temporale, tale attività di referto si dovrebbe collocare nel periodo settembre-ottobre.

La Sezione regionale è chiamata a fornire *“contenuti informativi minimali, in ordine allo stato di avanzamento del Piano nell'area di competenza, e sul contributo fornito, nel contesto dei diversi moduli di controllo esercitati (controllo preventivo, controllo sulla gestione anche in corso di esercizio, controllo finanziario) attraverso proprie deliberazioni”*. Allo scopo la Sezione delle Autonomie predisporrà *“un ambiente condiviso con le Sezioni regionali che raccoglierà la documentazione utile ai fini del Referto PNRR e che consentirà l'inserimento direttamente da parte delle Sezioni stesse dei propri contributi, delibere, e istruttorie di interesse per il PNRR”*.

Di interesse per la Sezione sarà sia l'acquisizione diretta delle informazioni dagli enti sia i dati che saranno raccolti attraverso *la nuova versione della “Tabella PNRR”*, che sarà deliberata dalla Sezione delle Autonomie unitamente alle linee guida sui rendiconti

2023 ai sensi dell'art. 1 cc. 166 e ss. della legge n. 266/2005 e che rappresenta strumento utile per i controlli sulla realizzazione dei programmi PNRR.

La Sezione regionale, peraltro, ha già attivato e concluso nel 2023 un primo monitoraggio degli interventi da attuarsi da parte di soggetti pubblici molisani, nell'ambito dei controlli sulla gestione, utilizzando il *Data set* posto a disposizione dalla Sezione Autonomie, integrato da specifiche richieste istruttorie e dalla consultazione del sistema *ReGis*. La ricognizione ha interessato l'intera platea degli enti soggetti al controllo della Sezione e per ogni tipologia di finanziamento ricevuto nell'ambito del PNRR e del fondo complementare, per tutti gli interventi rilevati alla data del 31.12.2022 gestiti sul territorio molisano dai suddetti soggetti, avuto riguardo ai soli interventi con effettiva ricaduta sui bilanci dell'ente, direttamente beneficiario dei finanziamenti statali del PNRR e soggetto attuatore, nei termini di cui all'art. 1, comma 4 lett o) del decreto legge n. 77/2021 citato, che indica i soggetti attuatori quali "*soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*" (cfr. Deliberazione n. 119/2023/REF e allegata relazione).

La Sezione proseguirà nella verifica, costante e periodica, della coerenza delle informazioni raccolte con l'attività istruttoria con quelle ricavabili dal sistema *ReGis*. Nel corso del 2024 continuerà la suddetta attività di monitoraggio della evoluzione dello stato di avanzamento degli interventi e progetti senza soluzione di continuità e con cadenza periodica costante.

Al riscontro di ritardi o disfunzioni, verrà valutata l'attivazione di ulteriori indagini anche in corso di gestione previa integrazione del presente programma.

Sarà, di conseguenza, fornito, per il tramite della Sezione Autonomie, il contributo richiesto.

2.1.1 Attività di controllo su PNRR - MISSIONE 6. Proseguiranno nel 2024 le specifiche attività di controllo già in essere e concernenti **la MISSIONE 6 in Molise**, con specifico attenzionamento di tutti gli interventi ivi previsti. La suddetta area è stata già oggetto di preliminare attenzione in sede di parifica sul Rendiconto 2021 (vedi Deliberazione 192/ 2022/PARI del 23 dicembre 2022, pagg 138-153 Volume III) e nel corso del 2023 di "indagine specifica", oggetto della preliminare relazione approvata con Deliberazione n. 70/2023/VSG del 1° giugno che ha riguardato anche la modalità

di *governance*, avendo il precedente Commissario ad acta - Presidente della Regione delegato ogni tipologia di intervento all'ASREM.

2.1.2 Attività di controllo su PNRR – MISSIONI 1-5. Per le rimanenti Missioni, per le quali figurano più di 2000 CUP censiti nel *Data Set*, la Sezione, completato il quadro complessivo scaturente dal monitoraggio, previa integrazione del presente programma, ed eventualmente con l'utilizzo di tecniche di campionamento, ispirate alla metodologia Declaration d'assurance (DAS), (ravvisando la "Popolazione obiettivo" nello stock complessivo degli interventi ricadenti sul territorio, già finanziati) individuerà precisi settori, sui quali attivare specifiche ed analitiche indagini anche in corso d'opera.

2.1.3 Controllo ex art. 3 comma 4 legge 14 gennaio 1994, n. 20. La riserva di cui sopra, tuttavia, non è di ostacolo all'individuazione prioritaria di alcuni interventi sui quali attivare, fin da subito, il controllo sulla gestione.

In ragione della significatività e del numero di interventi verrà effettuata specifica indagine ex art. 3 comma 4 della legge n. 20/1994 sullo stato di avanzamento degli interventi inerenti ad opere pubbliche di competenza del Comune di Campobasso, finanziati da risorse del PNRR o del Fondo complementare. La Sezione sarà chiamata a verificare efficienza efficacia ed economicità della gestione.

Inoltre, in aderenza alle indicazioni delle Sezioni centrali valuterà l'effettuazione di un'ulteriore indagine volta ad approfondire gli obiettivi dell'*Agenda 2030* della Regione Molise.

Art. 3

ATTIVITA' DI CONTROLLO ANCORA IN CORSO E ATTIVITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATE DALLA SEZIONE

3.1 La Sezione regionale ha peraltro ancora in corso numerose ulteriori procedure di controllo e istruttorie avviate nell'anno precedente e da concludersi nell'anno in corso attinenti a:

3.1.1 verifica dei **provvedimenti conseguenziali adottati a seguito delle pronunce** assunte ai sensi dell'art.148bis TUEL;

3.1.2 Conclusione del monitoraggio concernente i riconoscimenti di debiti operati dagli enti territoriali negli anni 2021 e 2022;

3.1.3 Conclusione del monitoraggio relativo al *“rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti dell'esercizio 2021 e di trasmissione dei dati alla BDAP”* da parte degli enti locali insistenti nella regione Molise;

3.1.4 Conclusione della specifica **indagine di controllo successivo sulla gestione con riguardo all'attività della Finmolise spa, la cui necessità si è resa evidente all'esito delle verifiche effettuate in occasione delle parifiche dei Rendiconti generali della Regione Molise per gli esercizi 2020 e 2021.**

Nonostante la mole di adempimenti da eseguire e della complessità delle funzioni da svolgere, la Sezione delibera di attivare:

3.1.5 Controllo monitoraggio della compilazione delle relazioni - questionario inerenti il bilancio di previsione 2023-2025 e il rendiconto 2022 nei termini fissati con Delibere della Sezione n. 107, 108, 109 e 110/2023/INPR;

3.1.6 Controllo monitoraggio relativo all'assunzione e trasmissione da parte degli enti locali delle deliberazioni ex comma 2 art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 relativa all'anno 2022 nei termini previsti dal comma 3 del citato art. 20.

3.1.7 Controllo monitoraggio della compilazione del questionario inerente i riconoscimenti di debiti fuori bilancio operati dagli enti territoriali della Regione Molise nell'anno 2023;

3.1.8 Controllo monitoraggio sui termini di approvazione, da parte degli enti locali, dei rendiconti per gli anni 2022 e 2023;

3.1.9 Controllo monitoraggio sui termini di caricamento, da parte degli enti locali, dei documenti contabili inerenti i rendiconti in BDAP (anni 2022 e 2023);

3.1.10 Controllo monitoraggio della corretta alimentazione della Sezione dei siti web degli Enti locali *“Amministrazione trasparente – Sez. Bilanci”* ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 33/2013.

3.4 La Sezione si riserva integrazioni e variazioni qualora si dovessero ritenere necessarie anche in relazione alle nuove disposizioni normative, alle risorse umane disponibili e all'attribuzione di nuove funzioni.

ORDINA

- che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia inviata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci, ai Presidenti delle Province della Regione Molise, al Rettore dell'Università degli Studi del Molise, al Presidente della Camera di Commercio per il Molise, ai Presidenti delle Unioni dei Comuni insistenti sul territorio della Regione Molise;
 - che la deliberazione medesima sia comunicata al Presidente della Corte dei conti.
- Così deliberato nella camera di consiglio, svoltasi in Campobasso il 14 febbraio 2024.

Il Presidente, relatore

(Lucilla VALENTE)



Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2024

Il Funzionario preposto

(Silvia Storto)

